

Tar Lazio
Sentenza n. 11010
Pubblicata il 27 ottobre 2021

[omissis]

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno chiesto l'iscrizione del loro figlio alla classe prima del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-indicando, quali due percorsi formativi in ordine di priorità, il Corso di inglese avanzato (prima scelta), lo Scientifico tradizionale (seconda scelta).

Il Dirigente Scolastico, con nota del -OMISSIS-di avvio delle procedure di comunicazione esiti della valutazione delle richieste di iscrizione pervenute per l'A.S. 2021-2022, ha disposto che: a) “data la presenza di domande in esubero su tutti e cinque i percorsi da attivare per l'A.S. 2021-2022, le indicazioni della seconda o terza preferenza di percorso espresse nel modello di iscrizione non hanno ragione di essere considerate”; b), la procedura del sorteggio solo per gli studenti che avevano fatto richiesta di inserimento nel Liceo Scientifico Tradizionale (...) per i quali in graduatoria provvisoria vi sia parità assoluta di punteggio.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie i ricorrenti hanno appreso che la loro domanda non era stata accolta.

I ricorrenti, pertanto, hanno proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione delle Istruzioni Ministeriali alle scuole di ogni ordine e grado per AS 2021-2022 adottate con nota prot. -OMISSIS— illegittimo mutamento dei criteri generali per l'accoglimento delle domande di iscrizione sopravvenuto al -OMISSIS— violazione del principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento ai criteri generali per l'accoglimento delle domande – violazioni della lex specialis e, in generale, della par condicio degli aspiranti studenti. 2. Violazione degli artt. 2, e 3 e 34 Cost – violazione del diritto alla istruzione – contraddittorietà ed irragionevolezza della azione amministrativa posta in essere dal Dirigente Scolastico successivamente alla delibera di Consiglio di Istituto n. -OMISSIS-di adozione dei criteri generali per l'accoglimento delle domande d'iscrizione.

Sostengono i ricorrenti: è che il Dirigente non può modificare - successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande di iscrizione - i criteri di precedenza nell'ammissione preliminarmente definiti dalla scuola con apposita delibera di Consiglio di Istituto n. -OMISSIS-.

L'Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il Ministero, con nota del -OMISSIS-, nel disciplinare le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni grado per l'anno scolastico 2021/2022, ha stabilito, per quanto qui interessa, che “... *la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni ...*” e che “... *la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto ...*”.

In attuazione di quanto sopra, l'Istituto con delibera del Consiglio di Istituto n. -OMISSIS- e successiva Circolare n. -OMISSIS-ha adottato i criteri di accoglimento delle domande di iscrizioni per le classi prime, stabilendo che “2. *All'atto dell'iscrizione, le famiglie dovranno esprimere i propri desiderata in ordine di preferenza, indicando in elenco tutti e 5 i percorsi oppure solo quelli di proprio interesse* 3. *Gli studenti saranno automaticamente esclusi dai percorsi non indicati espressamente nella domanda di iscrizione* 4. *L'esclusione da uno o più percorsi per i quali si è espressa preferenza, non comporta condizione di precedenza per l'accesso dello studente agli altri percorsi*”.

Dalle disposizioni sopra riportate emerge all'evidenza come la possibilità di presentare una domanda per diversi percorsi fosse espressamente prevista sia dalla nota Ministeriale che dalla Circolare dell'Istituto scolastico, con la conseguenza che in alcun modo il Dirigente scolastico poteva modificare i criteri di ammissione, la cui competenza è di esclusiva pertinenza del Consiglio

di classe, prevedendo l'esclusione automatica dell'alunno in caso di mancato conseguimento dell'ammissione al primo percorso richiesto.

E ciò a maggior ragione nel caso in cui, quale quello in esame, la modifica è stata apportata solo a iscrizioni già scadute, non permettendo così agli alunni di effettuare una scelta ponderata.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021.

Fonte:<http://giustizia-amministrativa.it>